

✠ S. P. Q. R.

COMUNE DI ROMA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DEL 6 MAGGIO 2003)

L'anno duemilatre, il giorno di martedì sei del mese di maggio, alle ore 14,15, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, così composta:

1 VELTRONI WALTER	<i>Sindaco</i>	10 GRAMAGLIA MARIELLA	<i>Assessore</i>
2 GASBARRA ENRICO	<i>Vice Sindaco</i>	11 MILANO RAFFAELA	“
3 BORGNA GIOVANNI	<i>Assessore</i>	12 MINELLI CLAUDIO.....	“
4 CAUSI MARCO	“	13 MORASSUT ROBERTO	“
5 CIOFFARELLI FRANCESCO.....	“	14 NIERI LUIGI.....	“
6 COSCIA MARIA.....	“	15 PANTANO PAMELA	“
7 D'ALESSANDRO GIANCARLO	“	16 VALENTINI DANIELA	“
8 ESPOSITO DARIO.....	“	17 DI CARLO MARIO.....	“
9 FERRARO LILIANA	“		

Sono presenti l'On.le Sindaco e gli Assessori Borgna, Causi, D'Alessandro, Esposito, Gramaglia, Milano, Minelli, Morassut, Nieri, Pantano, Valentini e Di Carlo.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 262

Esposizioni pubblicitarie su ponteggi di cantiere. Rettifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 21 gennaio 2003.

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 21 gennaio 2003 sono stati definiti i criteri da seguire nella valutazione degli impianti pubblicitari da esporre su ponteggi di cantiere, in applicazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 254 del 6 novembre 1995 e 260 del 29 settembre 1997 di approvazione delle Norme Tecniche per l'installazione degli impianti pubblicitari su suolo pubblico, aree o immobili privati (allegato A.2 della deliberazione n. 260/1997);

Che in conseguenza della immediata esecutività della suddetta deliberazione, che non prevedeva un periodo transitorio per l'applicazione dei criteri nella stessa stabiliti, si è creata una situazione di incertezza, soprattutto nel caso di impianti già precedentemente installati;

Che quindi, anche al fine di evitare possibili contenziosi di natura sia amministrativa che giurisdizionale, si rende opportuno procedere alla integrazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 21 gennaio 2003 definendo modalità di applicazione che tengano conto delle situazioni in essere, per le quali esisteva da parte degli operatori del

settore un ragionevole affidamento sulla continuità di applicazione della normativa oggetto di revisione;

Che appare quindi congruo fissare una data di applicazione delle nuove regole che salvaguardi le posizioni suddette, assoggettandole ai criteri previgenti;

Che inoltre, in considerazione del fatto che la individuazione della massima quota assentibile per pubblicità in alcuni casi poteva sovrapporsi in maniera eccessivamente restrittiva al divieto di cumulare su di una unica facciata le quote relative a facciate diverse, appare opportuno ridefinire per tali casi la massima percentuale assentibile, avendo anche come riferimento di massima le prescrizioni già normalmente adottate dalla Sovrintendenza Comunale ed osservate dagli operatori del settore;

Considerato che in data 29 aprile 2003 il Direttore del Servizio Affissioni e Pubblicità del Dipartimento VIII, quale responsabile del Servizio ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione in oggetto.

p. Il Direttore

F.to: G. Lancellotti”;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 260;

Visto il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento comunale sulle affissioni e pubblicità con deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 19 dicembre 1994;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 254 del 6 novembre 1995 e n. 260 del 29 settembre 1997 e n. 37 del 21 gennaio 2003;

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

di rettificare la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 21 gennaio 2003 secondo le seguenti modalità:

- il punto 1B) del dispositivo della deliberazione n. 37/2003 è sostituito dal seguente: “L’autorizzazione rilasciata per l’esposizione pubblicitaria non è prorogabile e la durata non può essere superiore alla durata dei lavori come stabilita nella domanda di cui al precedente punto A)”;
- le quote percentuali ad uso pubblicitario di cui ai punti 2A), 2B), 2C) e 3A) del dispositivo della deliberazione suddetta, rispettivamente del 10%, 15%, 20% e 25%, sono sostituite dalla quota unica del 25%. E’ ammesso cumulare tra loro superfici pubblicitarie relative a prospetti diversi su un’unica facciata nel limite massimo del 35% della superficie di essa;
- i criteri individuati dalla deliberazione n. 37/2003, come modificati dalla presente deliberazione, sono applicati alle domande presentate al Dipartimento VIII del Comune di Roma successivamente alla data di adozione della presente deliberazione; alle posizioni per le quali alla stessa data risultino già presentate domande di autorizzazione devono intendersi applicati i criteri già previsti nella deliberazione n. 260/1997.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
W. Veltroni

IL SEGRETARIO GENERALE
V. Gagliani Caputo

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del
6 maggio 2003.

Dal Campidoglio, lì

p. IL SEGRETARIO GENERALE
.....